



**PARERE MOTIVATO
n.4 del 23 Gennaio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al P.R.G. per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta ERAL s.r.l. Comune di Vazzola (TV)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 23 Gennaio 2018 come da nota di convocazione in data 22 Gennaio 2018 prot. n. 24158;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vazzola con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 446026 e 446064 del 26.10.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al P.R.G. per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta ERAL s.r.l.;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.29 del 3.01.18 assunto al prot. reg. al n.2657 del 3.01.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.27309 del 27.12.17 assunto al prot. reg. al n.539853 del 28.12.17 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 28.12.17 assunto al prot. reg. al n.539794 del 28.12.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.306/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza in oggetto è relativa all'ampliamento del complesso produttivo in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 della ditta ERAL srl, in Comune di Vazzola. La proposta ha la finalità di creare le condizioni necessarie per rendere l'attività produttiva maggiormente performante e, nello specifico, l'intervento prospetta l'approntamento di un impianto produttivo aggiuntivo, direttamente collegato all'insediamento originario, finalizzato alla realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato ad alta efficienza, di nuove linee produttive di assemblaggio, nonché alla riorganizzazione complessiva dell'attività già svolta in loco mediante la razionalizzazione e la redistribuzione dei vari step produttivi. Lo studio idraulico condotto ai fini dell'intervento in progetto, l'analisi idraulica e la modellazione interessante il bacino del canale Fossalta, hanno consentito di evidenziare come la quota del sito scelto per l'ampliamento del fabbricato non risenta di particolari criticità. Infatti, secondo quanto evidenziato dal Valutatore, "... il tirante massimo per un tempo di ritorno di 200 anni non supera la quota di 27.10 m DTM. Dal rilievo topografico risulta che la quota interna dell'edificio esistente è di 28.28 m DTM, maggiore di 0.56 m rispetto a quella del piano campagna pari a 27.72 m DTM. Nell'ipotesi che il piano di calpestio del nuovo fabbricato sia uguale all'esistente, si ottiene un franco di circa 1.20 m rispetto al tirante massimo relativo alla piena bicentenaria." Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, l'insediamento in ampliamento sarà collegato alla rete fognaria comunale, attraverso un sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e saponate e dotato di vasche condensa grassi, Imhoff e vasche con filtro batterico anaerobico opportunamente dimensionate. Le acque meteoriche di dilavamento saranno accumulate in un sistema di condotte e bacino di laminazione e lo scarico sarà controllato da un manufatto di controllo preceduto da sistema di trattamento delle acque di prima pioggia con disoleatore e dissabbiatore (nel rispetto del Piano Regionale di Tutela delle Acque).



Relativamente alla "matrice viabilità", il Valutatore dichiara che, in considerazione dello studio del traffico prodotto per l'intervento in oggetto, "... si può concludere che, da tutte le verifiche tecniche effettuate, l'ampliamento della struttura in parola non determina nessuna modifica alle condizioni di esercizio, espresse in termini di Livello di servizio, della rete viaria in esame, sottolineando inoltre che tutte le analisi sono state cautelativamente effettuate nell'ipotesi più gravosa di massimo traffico atteso nell'area di studio."

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 23 Gennaio 2018, in base alla quale emerge che l'istanza in oggetto, relativa alla Verifica di Assoggettabilità della variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta ERAL s.r.l., non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel del Rapporto Ambientale Preliminare e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 306/2017.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante al P.R.G. per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta ERAL s.r.l. del Comune di Vazzola, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus* *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Vazzola, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 4 pagine